REPUBBLICA ITALIANA - REPUBLIK ITALIEN
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE - AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO -OBERSCHULZENTRUM

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Fachoberschule für Wirtschaft
"FALCONE E BORSELLINO"

LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO
Sprachengymnasium - Realgymnasium
"DANTE ALIGHIERI"

Via Prà delle Suore, 1 – Schwesternau 1
C.A.P. - P.L.Z. 39042 Bressanone - Brixen (Art.3 D.P.R.20.01.1973, nr.116) TEL. 0472/833826 - FAX 0472/801441
Codice fiscale 81007700214 ipsc.bress@scuola.alto-adige.it is.falconeborsellino.bressanone@pec.prov.bz.it www.iis-bressanone.it

REGOLAMENTO ELETTORALE

Alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 4 L.P nr. 2/2008 Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante "Organi collegiali della scuola".

Art. 1 Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, di durata triennale, risulta composto da: dirigente scolastico, responsabile amministrativo, 6 docenti, 3 genitori e 3 studenti.
A titolo consultivo partecipano alle sedute del Consiglio d'Istituto i presidenti dei comitati dei genitori e degli studenti ed i rappresentanti della scuola nelle consulte dei genitori e degli studenti.
Ciascun Istituto, ITE "Falcone e Borsellino" e Liceo "D. Alighieri", deve essere rappresentato da almeno 2 docenti, 1 alunno e 1 genitore.
All'interno della componente docenti è garantita la rappresentanza di almeno un docente di tedesco L2.
Possono essere espresse al massimo due preferenze, per ciascuna componente, comprensive dei docenti di tedesco L2. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, ferma restando la rappresentanza minima di entrambi gli Istituti, prevista dal comma 2. In caso di parità viene applicato il criterio della maggiore età. Se un docente presta servizio presso entrambi gli istituti verrà eletto in rappresentanza di quello dove presta il maggior numero di ore di servizio. Per quanto riguarda il docente di tedesco L2 risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla scuola di appartenenza. In caso di cessazione dalla carica di qualcuno degli eletti prima della scadenza triennale si procede alla surroga con il primo dei non eletti. In caso di assenza di candidati da surrogare si procede ad elezioni suppletive, solo relativamente alle componenti non più completamente rappresentate. Le liste dei candidati, separate per ogni componente, devono contenere almeno un numero di candidati pari ai posti da ricoprire ; devono essere controfirmate da almeno 10 sottoscrittori appartenenti alla componente stessa e devono essere pubblicate entro il decimo giorno antecedente le votazioni. Non è necessaria la presentazione di una lista separata per i docenti di tedesco L2, né viene predisposta un'apposita scheda elettorale per gli stessi.
Le liste vengono predisposte nel corso di apposite riunioni rispettivamente del Collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori e dell'assemblea degli studenti.

Art. 2 Consigli di classe: componente genitori ed alunni

Durata triennale. Tutti i genitori e tutti gli alunni sono elettori ed eleggibili; non sono necessarie candidature preventive. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza. Risultano eletti i due rappresentanti dei genitori e degli alunni coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità viene applicato il criterio della maggiore età. I rappresentanti dei genitori e degli studenti rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora permangano nell'Istituto. Il Consiglio di Classe del corso serale è formato dai docenti e da due rappresentanti degli studenti. Alle sedute del Consiglio di Classe partecipano, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap.

Art. 3 Organo di garanzia

L'Organo di garanzia ha durata annuale ed è costituito da 7 membri: il Dirigente scolastico, 2 genitori (uno per l'ITE e uno per il Liceo) 2 alunni (uno per l'ITE e uno per il Liceo) e 2 insegnanti (uno per l'ITE e uno per il Liceo). È presieduto dal/la dirigente scolastico/a. I membri dell'Organo di Garanzia vengono nominati dalle rispettive componenti (Collegio

docenti, Comitato degli studenti e Comitato dei genitori) con sistema indiretto. Per ogni componente, in sede d'elezione, viene nominato un membro sostitutivo, che subentra in caso di incompatibilità del/la componente effettivo/a, di dimissioni o di assenza dello/a stesso/a.

Art. 4 Commissione elettorale

La Commissione elettorale di Istituto è nominata almeno 25 giorni prima del giorno fissato per le elezioni e risulta composta da due docenti, un genitore, un rappresentante del personale non docente, uno studente.
I componenti della Commissione elettorale vengono nominati dal Dirigente scolastico, tenuto conto delle esigenze di rappresentatività delle due scuole aggregate. La Commissione elegge, al suo interno, il Presidente.
La carica di componente della Commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato al Consiglio di Istituto e di membro della sezione elettorale.

Art. 5 Seggio elettorale

La Commissione elettorale designa il Presidente della sezione elettorale, il Vicepresidente e i membri del seggio elettorale. Composizione seggio elettorale: 3 docenti, tra i quali il Presidente, 2 alunni, 1 genitore o un rappresentante del personale non docente.
Per la validità delle operazioni elettorali durante le stesse devono essere presenti, almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il vice Presidente. Durante le operazioni di scrutinio il seggio elettorale deve essere al completo.

Art. 6 Scadenze dei principali adempimenti elettorali

- **Nomina Commissione** elettorale: entro il venticinquesimo giorno antecedente le elezioni;
- **Riunione Commissione elettorale**: entro il ventesimo giorno antecedente le elezioni;
- **Indizione delle elezioni**: entro il ventesimo giorno antecedente le stesse;
- **Formazione e deposito degli elenchi degli elettori**: entro il quindicesimo giorno antecedente le votazioni;
- **Presentazioni e pubblicazione delle liste dei candidati**: entro il decimo giorno antecedente le votazioni;
- **Nomina seggio elettorale**: entro il quinto giorno antecedente le votazioni;
- Le **operazioni elettorali devono essere effettuate entro il giorno 30 settembre**. Orario delle operazioni elettorali: mattino ore 08:30–12:30; pomeriggio ore 17:00–20:00; al termine si procederà allo scrutinio;
- **Pubblicazione dei risultati**: entro tre giorni dalla data di votazione;
- **Convocazione nuovo Consiglio di Istituto**: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali.

Art. 7 Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rinvia alla Legge Provinciale 18.10.1995 nr. 20 ed alla delibera della G.P. nr. 3283.